Decreto del 28 luglio 2014 - Ministero Sviluppo Economico

Termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Modello di istanza

Articolo 2

Art. 2 Applicabilita' del regime "de minimis" per start-up, incubatori certificati e comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e disposizioni in materia di documentazione antimafia

Articolo 3

Art. 3 Modalita', contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta

Articolo 4

Art. 4 Certificazione contabile

Allegato A

Allegato A

Allegato B

Allegato B

Allegato C

Allegato C

Allegato D

Allegato D

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 9 agosto 2014

IL DIRETTORE GENERALE

per gli incentivi alle imprese

Visto il <u>decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 7 agosto 2012, n. 134</u>, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'<u>articolo 24</u>, che dispone la concessione di un credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;

Visto il <u>comma 1 del medesimo articolo 24</u>, che prevede che il credito d'imposta e' pari al 35 per cento, con un limite massimo di 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a)personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b)personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'allegato 2 del decreto-legge, impiegato in attivita' di ricerca e sviluppo;

Visto il <u>comma 11 del medesimo articolo</u> 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie;

Visto il <u>decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013</u>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2014, adottato in attuazione del predetto comma 11;

Visto, in particolare, l'<u>articolo 3, comma 3, del citato decreto interministeriale 23 ottobre 20</u>13, nel quale e' previsto che con decreto direttoriale siano: definiti i contenuti della domanda di accesso al credito d'imposta;

rese note le procedure per la presentazione della domanda, anche in applicazione dell'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata; determinati il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute e ammissibili al beneficio, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto interministeriale, e l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui allo stesso articolo 5 del decreto interministeriale;

Visto, altresi', l'articolo 6 del predetto decreto interministeriale 23 ottobre 2013, che dispone che le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, accedono provvisoriamente all'agevolazione in regime "de minimis" e che alternativamente possono decidere di concorrere alla misura generale senza far valere le proprie prerogative;

Considerata la necessita di individuare il termine a decorrere dal quale le imprese possono presentare la domanda di accesso al credito d'imposta, da inoltrare tramite la procedura informatica appositamente realizzata;

Decreta:

Torna al sommario

Articolo 1 -

Art. 1 Modello di istanza

In vigore dal 9 agosto 2014

1. Le istanze per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compilate, con le modalita' telematiche di cui all'articolo 3, sulla base dei modelli di istanza allegati al presente decreto.

Torna al sommario

Articolo 2 -

Art. 2 Applicabilita' del regime "de minimis" per start-up, incubatori certificati e comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e disposizioni in materia di documentazione antimafia

In vigore dal 9 agosto 2014

- 1. Alle imprese start-up innovative e agli incubatori certificati, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle imprese aventi sede o unita' locali nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, il credito d'imposta di cui al presente decreto e' concesso nei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea relativi agli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis"), indicati al comma 2.
- 2. Ai sensi dei <u>regolamenti (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013</u>, <u>n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013</u> e <u>n. 717/2014 del 27 giugno 2014</u>, l'importo a titolo di "de minimis" che un'impresa puo' ricevere nell'arco di tre esercizi finanziari non puo' essere superiore a:
 - a) euro100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - b) euro 15.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - d) euro 200.000,00 nei restanti settori di attivita'.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito d'imposta, nei limiti indicati al comma 2, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti da parte dell' "impresa unica", definita dalla vigente normativa dell'Unione europea come l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- 4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate "impresa unica".
- 5. Le imprese diverse da quelle di cui al comma 1 possono beneficiare del credito d'imposta con i soli limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013 citato nelle premesse.
- 6. Con riferimento ai soggetti di cui ai commi 1 e 5 che presentano istanza di accesso al credito d'imposta per un importo pari o superiore a 150.000,00 euro, la piattaforma informatica prenota le relative risorse finanziarie e provvede ad accantonarle per almeno quarantacinque giorni dalla data della richiesta alla competente Prefettura della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi quarantacinque giorni dalla predetta richiesta, il credito d'imposta e' concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Torna al sommario

Articolo 3 -

Art. 3 Modalita', contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta

In vigore dal 9 agosto 2014

- 1. Il Ministero dello sviluppo economico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, comunica annualmente, con avviso pubblicato nel sito www.mise.gov.it, l'avvio della procedura di trasmissione delle istanze e il termine della stessa per esaurimento delle risorse disponibili.
 - 2. In fase di prima applicazione, le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le

assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate, tramite la procedura informatica di cui al comma 3, dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014. Dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.

- 3. Le istanze, firmate digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.
- 4. L'accesso alla piattaforma utilizzata dalla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa rilevabile dal Registro delle imprese.
- 5. La piattaforma informatica e' articolata in tre distinte sezioni di accesso, una generale e le restanti due relative, rispettivamente, alle riserve di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 23 ottobre 2013 citato nelle premesse. La sezione generale e' accessibile a tutte le imprese, indistintamente, per la concessione del credito d'imposta nell'importo massimo di 200.000,00 euro, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati nonche' le imprese con sede o unita' locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono accedere sia alla sezione generale, sia, in alternativa, alla sezione relativa alla riserva di rispettiva competenza.
- 6. I contenuti delle istanze di accesso al credito d'imposta sono riportati negli schemi allegati al presente decreto sub A, B, e C. L'allegato A e' riferito alle istanze da presentare alla sezione generale; l'allegato B e' relativo alle istanze delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati a valere sulla specifica riserva; l'allegato C e' relativo alle istanze delle imprese con sede o unita' locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 a valere sulla specifica riserva. Negli schemi allegati al presente decreto i dati considerati obbligatori sono identificati con l'asterisco. Tali dati, pertanto, devono essere obbligatoriamente inseriti nel formulario presente nella piattaforma informatica e la loro assenza non consente l'inoltro della domanda. L'istanza e' generata automaticamente dalla piattaforma informatica al termine della procedura di inserimento dei dati e della firma digitale da parte del richiedente.
- 7. Il richiedente deve allegare all'istanza, in formato ".p7m", i titoli accademici previsti al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Deve altresi' allegare, nel medesimo formato, il documento di certificazione contabile di cui all'articolo 4 del presente decreto.
- 8. In fase di inserimento dei dati nel formulario on line e per ognuna delle sezioni in cui e' articolata la piattaforma informatica, sono comunicate le risorse ancora disponibili per l'accoglimento. All'esaurimento delle risorse disponibili, la piattaforma informatica da' evidenza della predetta condizione e non consente la trasmissione telematica.
- 9. La piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di trasmissione e trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di concessione del credito d'imposta.
- 10. Le istanze pervenute fuori dei termini, iniziali e finali, indicati, cosi' come le istanze redatte o inviate con modalita' difformi da quelle previste dal presente articolo non sono prese in considerazione.

Torna al sommario

Articolo 4 -

Art. 4 Certificazione contabile

In vigore dal 9 agosto 2014

- 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'istanza e' completata dalla certificazione della documentazione contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013. Tale certificazione e' redatta secondo lo schema riportato nell'allegato D al presente decreto e firmata digitalmente dal presidente del collegio sindacale, ovvero, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto quale attivo nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- 2. Ai sensi dell'<u>articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 23 ottobre 20</u>13, il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Torna al sommario

Allegato A - Allegato A

In vigore dal 9 agosto 2014

---> Per il testo dell'Allegato A consultare il documento in formato pdf <---

Torna al sommario

Allegato B - Allegato B

In vigore dal 9 agosto 2014

---> Per il testo dell'Allegato B consultare il documento in formato pdf <---

Torna al sommario

Allegato C - Allegato C

In vigore dal 9 agosto 2014

---> Per il testo dell'Allegato C consultare il documento in formato pdf <---

Torna al sommario

Allegato D - Allegato D

In vigore dal 9 agosto 2014

---> Per il testo dell'Allegato D consultare il documento in formato pdf <---

Torna al sommario

ALLEGATO A



CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI DM 23 OTTOBRE 2013

SCHEMA DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

in qualità di legale rappresent	ante/procuratore ⁽¹⁾ dell'impresa
con codice fiscale	numero iscrizione REA
sede legale:	
Comune di:	prov.: CAP
via e n. civ.:	tel.:
	DICHIARA
ai sensi de	ell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
	nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in sottoposta a procedure concorsuali;
- che gli elementi relativi a	ciascuno dei dipendenti assunti per i quali si richiede il credito
d'imposta sono i seguenti:	
Nome e cognome	(*)
Nato a	(*)
1 14 10 a	()
Data di nascita	
Codice fiscale	(*)
*	(4)
Laurea magistrale in	(*)
	oppure
Dottorato in	(*)
(1)	-

⁽¹⁾ L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa richiedente o, in mancanza, dal titolare di apposita procura. In questo secondo caso, all'istanza è allegata copia dell'atto di procura e del documento d'identità del soggetto che l'ha rilasciata.



Data di conseguimento del titolo accademico
Università di conseguimento del titolo accademico
Eventuali estremi del certificato di equipollenza del titolo accademico estero
Data di decorrenza dell'assunzione
Costo aziendale sostenuto ⁽²⁾ per il quale viene richiesto il credito d'imposta
che il personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 83/2012, per il quale si intende accedere al credito d'imposta, è stato destinato ad attività di ricerca e sviluppo ⁽³⁾ ;
(Solo nei casi in cui ricorre) che l'impresa è priva di collegio sindacale o non soggetta a revisione legale dei conti e che la spesa sostenuta e documentata per l'attività di certificazione resa dal dr

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il decreto interministeriale 23 ottobre 2013;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013.

Allega la prescritta certificazione della documentazione contabile.

FIRMATO DIGITALMENTE



⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, per costo aziendale si intende la somma della retribuzione lorda prima delle imposte, dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, e dei contributi assistenziali obbligatori per legge (ad es. assegni familiari e simili), per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
(3) Da compilare solo se ricorrono i presupposti.

ALLEGATO B



CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI DM 23 OTTOBRE 2013

SCHEMA DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA PER START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI

	La sottoscritto/a
in	qualità di legale rappresentante/procuratore ⁽¹⁾ dell'impresa
co	n codice fiscale numero iscrizione REA
se	de legale:
	omune di: prov.: CAP
	a e n. civ.: tel.:
	DICHIARA
	ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
-	che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali ed è iscritta nell'apposita sezione del Registro delle imprese istituita dall'art. 25, comma 8, del decreto legge n. 179/2012 dal;
-	che opera nel seguente settore di attività (barrare la casella di appartenenza):
	□ TRASPORTO MERCI SU STRADA CONTO TERZI
	□ PRODUZIONE PRIMARIA PRODOTTI AGRICOLI
	□ PESCA E ACQUACOLTURA
	□ ALTRO
-	che, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, può beneficiare

⁽¹⁾ L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa richiedente o, in mancanza, dal titolare di apposita procura. In questo secondo caso, all'istanza è allegata copia dell'atto di procura e del documento d'identità del soggetto che l'ha rilasciata.



Pagina 8

del credito d'imposta di cui al decreto interministeriale 23 ottobre 2013, in quanto non è stata assegnataria di agevolazioni in regime "de minimis";

oppure, in alternativa:

-	che è stata assegnataria di agevolazioni in regime "de minimis" per gli importi di seguito
	indicati, nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della presente
	domanda e nei due esercizi precedenti, per un importo totale pari a euro

Legge/Strumento/Intervento	Data decreto concessione	Importo concesso
·		_

-	che il num	ero totale	e dei dipend	enti a	tempo ind	eter	minato, al	netto dei	pensi	onamenti,
	indicato ne	l bilancio	presentato	nel pe	riodo d'im	post	ta precede	nte a quell	o in c	ui è stata
	effettuata	ciascuna	assunzione	cui s	si riferisce	la	presente	domanda	è il	seguente

- che gli elementi relativi a ciascuno dei dipendenti assunti per i quali si richiede il credito d'imposta sono i seguenti:

Nome e cognome	*)
Nato a(*)
Data di nascita(*)
Codice fiscale (*)
Laurea magistrale in(*)
oppure	
Dottorato in(*)
Data di conseguimento del titolo accademico	*)
Università di conseguimento del titolo accademico((*)
Eventuali estremi del certificato di equipollenza del titolo accademico est	
Data di decorrenza dell'assunzione	

Costo	aziendale	sostenuto ⁽²⁾	per	il	quale	viene	richiesto	il	credito	d'imposta
								• • • •		(*)
(Rir.	netere ner ogn	i dinendente assi	unto)							

- che il personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 83/2012, per il quale si intende accedere al credito d'imposta, è stato destinato ad attività di ricerca e sviluppo⁽³⁾.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il decreto interministeriale 23 ottobre 2013 e i regolamenti (UE) numeri 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013.

FIRMATO DIGITALMENTE

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, per costo aziendale si intende la somma della retribuzione lorda prima delle imposte, dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, e dei contributi assistenziali obbligatori per legge (ad es. assegni familiari e simili), per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
(3) Da compilare solo se ricorrono i presupposti.

ALLEGATO C



CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI DM 23 OTTOBRE 2013

SCHEMA DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE UBICATE NEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

1/La sottoscritto/a	
n qualità di legale rappresentante/procu	uratore ⁽¹⁾ dell'impresa
con codice fiscale	numero iscrizione REA
sede legale:	
Comune di:	prov.: CAP
via e n. civ.:	tel.:
	DICHIARA
ai canci dall'art 1	7 del DDP 28 dicembre 2000 n 445

- che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali
- che la sede legale e/o unità locale è ubicata nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- che opera nel seguente settore di attività (barrare la casella di appartenenza):
 - □ TRASPORTO MERCI SU STRADA CONTO TERZI
 - □ PRODUZIONE PRIMARIA PRODOTTI AGRICOLI
 - □ PESCA E ACQUACOLTURA
 - □ ALTRO
- che, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e del regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, può beneficiare

⁽¹⁾ L'istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa richiedente o, in mancanza, dal titolare di apposita procura. In questo secondo caso, all'istanza è allegata copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che l'ha rilasciata.



del credito d'imposta di cui al decreto interministeriale 23 ottobre 2013, in quanto non è stata assegnataria di agevolazioni in regime "de minimis";

oppure, in alternativa:


-	che è stat	a as	segna	ataria	di agevola	zion	i in reg	ime '	'de m	ninimi	s" pe	r gli im	porti d	li se	guito
	indicati,	nell	'eserc	cizio	finanziario	in	corso	alla	data	di p	resent	azione	della	pre	sente
	domanda	e	nei	due	esercizi	pre	cedenti	, pe	r un	imp	orto	totale	pari	a	euro

Legge/Strumento/Intervento	Data decreto concessione	Importo concesso

-	che gli elementi relativi a ciascuno dei dipendenti assunti per i quali si richiede il credito
	d'imposta sono i seguenti:

Nome e cognome
Nato a(*)
Data di nascita(*)
Codice fiscale(*)
Laurea magistrale in(*)
oppure
Dottorato in(*)
Data di conseguimento del titolo accademico
Università di conseguimento del titolo accademico
Eventuali estremi del certificato di equipollenza del titolo accademico estero
Data di decorrenza dell'assunzione
Costo aziendale sostenuto ⁽²⁾ per il quale viene richiesto il credito d'imposta
(*) (Ripetere per ogni dipendente assunto)

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, per costo aziendale si intende la somma della retribuzione lorda prima delle imposte, dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, e dei contributi assistenziali obbligatori per legge (ad es. assegni familiari e simili), per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.



- che il personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 83/2012, per il quale si intende accedere al credito d'imposta, è stato destinato ad attività di ricerca e sviluppo⁽³⁾;

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di aver letto integralmente il decreto interministeriale 23 ottobre 2013 e i regolamenti (UE) numeri 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014;
- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 ottobre 2013.

Allega la prescritta certificazione della documentazione contabile.

FIRMATO DIGITALMENTE



⁽³⁾ Da compilare solo se ricorrono i presupposti.

ALLEGATO D



CREDITO D'IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI DM 23 OTTOBRE 2013

SCHEMA DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ISTANZA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

[]/]	La sottoscritto/a
N.	di registrazione albo revisori legali dei conti
Pro	esidente del collegio sindacale nominato in data ⁽¹⁾
in	qualità di soggetto certificatore della società
	DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE
	lla seguente documentazione originale per ciascun dipendente per il quale è richiesto il edito d'imposta:
1.	contratto di assunzione del dr con decorrenza dal;
	(Ripetere per ogni dipendente assunto)
2.	titolo di studio rientrante tra quelli previsti dall'art. 2, comma 1, lett. <i>a)</i> e <i>b)</i> , del decreto interministeriale 23 ottobre 2013 e, per i casi previsti, anche della certificazione di equipollenza;
3.	dichiarazione del legale rappresentante attestante che il personale laureato nelle discipline previste dall'allegato 2 al decreto interministeriale 23 ottobre 2013 per il quale l'impresa

CERTIFICA

intende accedere al credito d'imposta, è stato destinato ad attività di ricerca e sviluppo,

1. che il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente a quello in cui è stata

⁽¹⁾ Solo per imprese con Collegio sindacale.



effettuata	ciascuna	assunzione	a cui	si	riferisce	l'istanza	di	accesso	al	credito	ď	'impos	sta è
pari a			,										

2. che il costo aziendale sostenuto dichiarato ai fini dell'accesso al credito d'imposta risulta dalla documentazione amministrativa e contabile ufficiale dell'impresa, visionata in originale.

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre ad aggiornare annualmente la presente certificazione e ad inviarla al Ministero dello sviluppo economico tramite l'apposita procedura informatica, fino alla decorrenza dei termini (tre anni successivi all'assunzione, due per le piccole e medie imprese), al fine della certificazione dell'insussistenza delle cause di decadenza del credito d'imposta di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 23 ottobre 2013.

(Solo per le imprese non soggette alla revisione legale)

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre:

- 4. di non aver avuto, nei tre anni precedenti alla presente dichiarazione, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa;
- 5. di aver osservato, nell'assunzione dell'incarico, i principi di indipendenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e al codice etico dell'IFAC.

FIRMATO DIGITALMENTE

14A06212

